MODULARIO M.L.P.S. - 88

MOD. 88

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 Novembre 2009, presso il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, con la mediazione del Sottosegretario al Lavoro Sen. Pasquale Viespoli, assistito dalla Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti sociali interessate alla situazione occupazionale della HAPPY TOUR SRL, per procedere all'esperimento dell'esame congiunto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 218/00.

Sono presenti:
- Per la SOCIETA', Giuseppe Bianchi e Mauro Lombardi;
- Per CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA, Francesco Gastaldi;
- Per FILCAMS-CGIL Nazionale, Sabina Bigazzi;
- Per FISASCAT-CISL Nazionale, Alfredo Magnifico;
- Per UILTUCS-UIL Nazionale, Sabina Bigazzi, con delega.

Le Regioni PIEMONTE, LOMBARDIA E LIGURIA, benchè formalmente convocate, risultano assenti.

PREMESSO CHE

- la Società svolge attività di agenzia viaggi e turismo ed applica al proprio personale il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Turismo;
- con comunicazione dell'11 Novembre 2009 (Prot. n. 15/VII/19551/16.01.03 del 13.11.09), Confindustria di Alessandria richiedeva, in nome e per conto della propria associata, l'esperimento dell'esame congiunto ai fini dell'accesso alla CIG in deroga per 10 apprendisti;
- con successiva nota Prot. n. 15/VII/19938/16.01.02 del 19.11.09, questo Ministero convocava formalmente tutte le Parti sociali interessate per la riunione del 25 Novembre 2009;
- nel corso dell'odierna riunione l'Azienda ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni poste a base della suindicata richiesta, riconducibili al forte calo della vendita di biglietti aerei e di pacchetti-viaggio, conseguente all'attuale crisi che ha investito il settore di riferimento e, le Parti, al fine di una più corretta gestione dell'impatto sociale per i dipendenti, hanno convenuto di accedere ad una CIG in deroga, applicando il criterio della rotazione, sull'intera platea di apprendisti, in forza presso l'Azienda.

CONSIDERATA

la legge del 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009), che all'art. 2, co. 36 prevede la concessione per periodi non superiori a 12 mesi, del trattamento di CIG in deroga alla normativa vigente in materia, in caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche in riferimento a settori produttivi ed aree regionali, ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e in particolare il comma 8, dell'art. 19, il quale stabilisce che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato, nonché prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva.

VISTA

la volontà delle Parti di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati dalla presente procedura, mediante l'attivazione degli ammortizzatori in deroga.

TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

1) le Parti convengono che l'Azienda presenterà istanza di concessione del trattamento di **CIG IN DEROGA**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co. 36, L. n. 203/2008 (Legge Finanziaria 2009) e dell'art. 19, co.8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 16.11.09 sino al 15.11.10, per tutti gli apprendisti in forza presso la Società, pari a 38 lavoratori, che verranno sospesi a zero ore con rotazione, tenendo conto della fungibilità delle mansioni, con cadenza plurimensile.
2) Le Parti convengono che, per ragioni tecnico produttive e legate alle specifiche professionalità, per determinate figure professionali non si farà ricorso alla rotazione.
3) Le Parti convengono, inoltre, che al fine di monitorare l'evoluzione della situazione aziendale e l'andamento della CIG, nonché di verificare la fungibilità delle mansioni, si procederà ad incontri con le OO.SS. territoriali, con cadenza trimestrale, ferma restando la prima verifica che avverrà entro il 15 dicembre 2009.
4) resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, nella misura di cui al citato accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva;

5) l'erogazione del sostegno al reddito avverrà secondo le indicazioni di cui in premessa e, in particolare, di cui al citato Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio u.s.;
6) Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SOTTOSEGRETARIO

HAPPY TOUR SRL

CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

IL MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI